

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bressa 0.18.0200.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	459
<i>Votanti</i>	454
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	228
<i>Hanno votato sì</i>	197
<i>Hanno votato no</i> ..	257).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Boccia 0.18.0200.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	457
<i>Votanti</i>	450
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	226
<i>Hanno votato sì</i>	194
<i>Hanno votato no</i> ..	256).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 18.0200, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	458
<i>Votanti</i>	278
<i>Astenuti</i>	180
<i>Maggioranza</i>	140
<i>Hanno votato sì</i>	270
<i>Hanno votato no</i>	8).

***(Ripresa esame dell'articolo 22
- A.C. 4862 ed abbinata)***

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 22 e delle proposte emendative ad esso presentate, accantonati in altra seduta *(vedi l'allegato A - A.C. 4862 ed abbinata sezione 8)*.

Invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere.

DONATO BRUNO, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 22.253 e 22.252 ed esprime parere contrario sul subemendamento Leoni 0.22.253.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Leoni 0.22.253.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto che suscitò qualche discussione alcuni giorni fa, quando criticammo l'espressione usata nel testo in cui si diceva che il Capo dello Stato rappresenta l'unità della Nazione federale. Discutemmo insieme sul concetto di Nazione federale.

Tale concetto scompare, ma adesso ne appare un altro: il Capo dello Stato è rappresentante della Nazione, ma a rappresentare la Nazione sono i parlamentari !

Il problema è il seguente: questa benedetta Nazione o è rappresentata dai parlamentari, o il Capo dello Stato è equiparato ad un qualunque parlamentare, cosa che naturalmente non sta in piedi. Il senso di fondo è che il Capo dello Stato deve rappresentare l'unità della Nazione, non l'unità federale della Repubblica, come qui scrivete.

DONATO BRUNO, *Relatore*. È garante !

LUCIANO VIOLANTE. È garante della Costituzione, ma rappresenta l'unità nazionale.

Qui c'è un aspetto non teorico, ma pratico, sul quale vogliamo davvero insistere. Il problema di scartare il Presidente come rappresentante dell'unità nazionale è uno dei colpi più gravi che si può infliggere al ruolo del Capo dello Stato e al senso stesso di questa riforma.

È evidente che l'itinerario teorico, signor Presidente, è un itinerario di rottura dell'unità nazionale, tant'è che — ripeto — non si scrive più che il Capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale. Ciò è cancellato e credo che costituisca un *vulnus* che non possiamo accettare. Lo dico a tutti i colleghi. Mi riferisco, in particolare, ai colleghi di Alleanza nazionale, che si sono battuti per l'interesse nazionale. Che senso ha battersi per il cosiddetto interesse nazionale quando non esiste più la garanzia dell'unità nazionale ?

Allora, chiedo, senza nessuna protervia, che si rifletta su questo aspetto. Per quale motivo bisogna mantenere il principio secondo il quale il Capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale ? Infatti, se non esiste l'unità nazionale, non esiste neanche un interesse nazionale, cari colleghi, perché l'interesse nazionale si può ricollegare soltanto all'unità della Nazione.

Su questo aspetto insistiamo veramente e nettamente e ci poniamo come garanti di un ruolo di fondo del Capo dello Stato, come colui che rappresenta l'unità della Nazione. Se voi non ci state, cari colleghi, anche di questo dovrete rispondere davanti al paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Presidente, mi verrebbe voglia di dire che l'onorevole Violante farebbe sempre il cosiddetto

gioco delle tre carte (*Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)... Vi chiedo scusa, forse è anche la stanchezza, però ho detto: mi verrebbe voglia di dire.

Onorevole Violante, noi non vogliamo mettere in discussione l'unità nazionale, tanto è vero che abbiamo introdotto quell'interesse nazionale che voi avete soppresso (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ognuno dice quello che vuole. L'onorevole Carrara non ha diritti minori rispetto agli altri parlamentari (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*). Onorevoli colleghi, non sta insultando nessuno, sta parlando ed ha il diritto di parlare come gli altri (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, ho solo detto che noi abbiamo introdotto l'interesse nazionale e loro lo hanno tolto: è un fatto storico che non smetterò mai di ricordare.

Noi abbiamo una nostra idea di Stato — e su tale termine, come sapete, abbiamo condotto una battaglia —, ma abbiamo anche una nostra idea di nazione che voi forse avete smarrito (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*). Quando si è trattato di emendare, anche su invito dell'onorevole Violante, l'espressione « unità federale della nazione », noi abbiamo osservato che la nazione è una ed è un controsenso parlare dell'unità federale della nazione. Abbiamo pensato, invece, che fosse più logico accostare il termine « unità » a quello « federale » proprio per sottolineare che è la Repubblica, in quanto forma di Stato, che, secondo le previsioni costituzionali, è articolata in autonomie (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)...

LUCIANO VIOLANTE. Che dici ?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego... È un fatto di educazione. Sta parlando l'onorevole Carrara.

NUCCIO CARRARA. È la Repubblica che sta alla nazione come il corpo sta all'anima (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*). È esattamente così...

ALFREDO SANDRI. Basta!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego...

NUCCIO CARRARA. La Repubblica è articolata in autonomie e tali autonomie hanno sfere di sovranità proprie. Ebbene, a questo punto dobbiamo ricordare e sottolineare che quelle autonomie devono stare insieme. Ecco perché abbiamo parlato di unità federale. La nazione è una per sua natura: non potrà mai essere divisa e non potrà mai essere federale (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo brevemente perché ci siamo già espressi nella discussione precedente su tale punto, ma credo che vada svolta una considerazione.

Non sono abituato, in genere, a riprendere in termini polemici sul piano nominale gli interventi dei colleghi, ma credo che quando l'onorevole Carrara definisce un intervento — che ho condiviso — del presidente Violante come il gioco delle tre carte, egli scopre la difficoltà di fondo, di cui è metafora la soluzione trovata dalla Commissione, di questa controriforma costituzionale. In effetti, l'onorevole Carrara difende la dizione « unità federale della Repubblica » che si basa, come è ovvio, su un ossimoro, perché l'unità federale della Repubblica, appunto, è un ossimoro. Non si tratta di un'unità che si articola in autonomie. L'unità federale, di fatto, non esiste. Esiste una federazione unitaria.

L'unità federale dimostra che questa controriforma costituzionale è fatta non secondo i principi del federalismo demo-

cratico, ma abbattendo tali principi. Il federalismo è fatto per unire, mentre qui abbiamo un federalismo che devolve, ed è realizzato come secessione.

Questo è l'ossimoro, questa è la difficoltà di fondo! Quel che non vede l'onorevole Carrara, ma che invece noi vediamo, perché vogliamo tornare al testo dell'articolo 87, in base al quale il Capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale, è che lo stesso termine di garante si riferisce di fatto ad un concetto di statualità, che è puramente ordinamentale, mentre...

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, la invito a concludere.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Concludo Presidente, ma si tratta di un concetto importante, che vorrei ribadire. L'articolo 87 della Costituzione non si riferisce ad un dato ordinamentale, bensì ad un fatto di comunità, cioè ad un concetto di unità nazionale come comunità di nativi indigeni e non nativi, che vivono su un territorio e che sono rappresentati dal Capo dello Stato, ma non un Capo dello Stato che è garante di un ossimoro, cioè di un'unità federale come ordinamento. Ciò è molto diverso e mi meraviglio che i colleghi della maggioranza non colgano la gravità del voto che stanno per esprimere, in modo addirittura suicida per i principi della vita democratica (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Abbiamo già affrontato questo tema nella scorsa seduta, ma mi pare con scarsi risultati. Ci saremmo aspettati un ripensamento, che era stato anche promesso, ma questo non v'è stato. Credo che qui davvero la confusione regni sovrana. Il concetto sul quale stiamo ragionando è del tutto chiaro, perlomeno a noi, ma credo lo sia a tutti. Basti rimettere le cose nell'ordine naturale, cioè che la nazione viene prima della Repubblica e dell'assetto statale, che abbiamo

dato una configurazione alla Repubblica, così com'è noto, riconoscendo, sia pure non su un piano di assoluta equiparazione, lo Stato insieme agli enti di governo territoriale.

Immaginare un'unità federale della nazione significa tornare al concetto delle piccole patrie, che è un concetto che, a parole, voi dite di non voler mettere in Costituzione, anche se poi è proprio quello che state facendo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Ci aspettavamo che il collega Carrara rispondesse alle questioni molto concrete poste dal presidente Violante, cioè perché secondo questo nuovo testo dell'articolo 87 dovrebbe risultare in Costituzione che la nazione è rappresentata sia dal Presidente della Repubblica, sia dai parlamentari, e perché colui che è il Presidente della Repubblica dovrebbe invece essere ridotto solo a garante della sua unità. Ma soprattutto vi è una domanda di fondo, alla quale lei, collega Carrara, non ha risposto: perché non deve essere più scritto in Costituzione che il Presidente della Repubblica garantisce l'unità nazionale? Qual è il *vulnus* che secondo voi opera una norma che ha garantito l'unità nazionale nel nostro paese per tanti anni, cioè quella secondo la quale il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale? È una frase semplice, chiara, che lascia intendere bene che se si vuole che questa nazione sia unita è necessario che il Presidente della Repubblica ne rappresenti l'unità. Ancora non capiamo perché (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*)...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Leoni.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemenda-

mento Leoni 0.22.253.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	432
Votanti	430
Astenuti	2
Maggioranza	216
Hanno votato sì	187
Hanno votato no ..	243).

Prendo atto che l'onorevole Spina Diana non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che ne avrebbe voluto esprimere uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.253 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei ritornare sul tema. Capisco che la frase pronunciata dal collega Carrara forse è dovuta alla stanchezza; del resto, sono cose che capitano. L'articolo 67 della Costituzione dice che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione. Credo sia grave svilire il ruolo del Capo dello Stato, non dicendo che lui rappresenta l'unità della nazione, ma dicendo che rappresenta puramente e semplicemente la nazione, anche perché il senso che la nazione sia rappresentata dai parlamentari è determinato dal sistema parlamentare, dal rapporto con il territorio e via dicendo e dal fatto che non debba esserci vincolo di mandato.

Credo che la cosa grave sia cancellare il punto che rappresenta l'unità nazionale. Bisogna spiegare il motivo per cui si intende cancellare questo principio, anche perché non è sostituibile la rappresentanza dell'unità nazionale con la garanzia dell'unità federale della Repubblica. Sono concetti completamente diversi. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità della stessa che è federale e lo Stato non è a forma di Repubblica, ma la Repubblica

è una forma di Stato. Prima vi è stata confusione al riguardo. Credo che il punto di fondo — e lo sottolineo ai colleghi presenti in aula del gruppo di Alleanza nazionale, che si sono battuti su alcune questioni, e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (solo il gruppo della Lega credo non sia sensibile a questo tipo di argomenti) — sia il seguente: al paese occorre spiegare i motivi per cui è stata cancellata la previsione del Capo dello Stato come rappresentante dell'unità nazionale.

È il segno, permettetemi, che volete svuotare una delle funzioni fondamentali del Capo dello Stato, a vantaggio di una frammentazione del territorio nazionale e di una rottura dell'unità nazionale.

Questo è il dato che vi rimproveriamo più pesantemente. Credo che sia tempo di riflettere su questo dato. Se volete scrivere qualcosa sulla garanzia dell'unità della Repubblica federale scriviamolo, ma il dato di fondo, a nostro avviso, è che cancellare il ruolo del Capo dello Stato, come rappresentante dell'unità nazionale, è una delle lesioni più gravi che si possano fare all'unità del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mattarella. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA. Signor Presidente, vorrei rivolgere molto garbatamente un appello ai colleghi della maggioranza, perché l'unità nazionale, l'unità della Repubblica sono concetti di grande delicatezza, da « maneggiare » con molta attenzione.

L'unità della Repubblica, l'unità nazionale non sono aggettivabili perché o ci sono o non ci sono. Non può esservi un'unità settoriale, federale o regionale, perché aggettivare l'unità nazionale significa negarne l'essenza.

Aggettivare l'unità della Repubblica significa negarne il contenuto. Rivolgo questo appello con sincerità ai colleghi della maggioranza, perché ci riflettano bene e

pensino bene prima di cambiare questa importante dizione della nostra Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, avevo chiesto la parola!

PRESIDENTE. Gliela darò successivamente.

TEODORO BUONTEMPO. Allora, chiedo di parlare a titolo personale.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Buontempo, ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, ritengo che occorra riflettere sull'eliminazione del concetto che il Capo dello Stato rappresenta l'unità della nazione, perché è un valore a cui non possiamo rinunciare. Dire che il Capo dello Stato è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica è un'altra cosa. Il Capo dello Stato non rappresenta un organo burocratico, come apparirebbe se venisse approvato l'emendamento della Commissione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani*).

A garanzia della Costituzione vi sono altri organi (tra l'altro in questa riforma non ne mancano) e comunque vi è la Corte costituzionale a compiere l'esame di merito per verificare se sia stata compiuta una violazione delle norme costituzionali. Ciò non compete al Capo dello Stato e, pertanto, dobbiamo dare un segnale forte: nel momento in cui si rafforza il decentramento amministrativo, contemporaneamente vi deve essere un contrappeso. Si deve rafforzare il ruolo del Capo dello Stato come capo della nazione.

Pertanto, voterò contro questo emendamento ed invito i miei colleghi di Alleanza nazionale a chiedere al Governo ed alla Commissione un'ulteriore riflessione, perché si ridefinisca un nuovo testo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, capisco l'entusiasmo sia a destra sia a sinistra, tuttavia ritengo si debba fornire una nota tecnica (*Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, siamo tutti stanchi!

NUCCIO CARRARA. Ho già ammesso più volte di essere « figlio di un dio minore »!

PRESIDENTE. Onorevole Carrara, siamo tutti figli dello stesso Dio!

NUCCIO CARRARA. Se noi, per disavventura, respingessimo questo emendamento, resterebbe in vita l'espressione « il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità federale della nazione ». Allora, rispetto all'espressione « unità federale della nazione » che a nostro avviso è un controsenso, è preferibile il testo che approveremo in cui si afferma che la nazione non può essere disunita e dove il termine « unità » è accostato alla Repubblica, in quanto oggi la Repubblica non è più articolata come prima (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 22.253 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	460
Votanti	451
Astenuti	9
Maggioranza	226
Hanno votato sì	259
Hanno votato no ..	192).

Prendo atto che l'onorevole Boato non è riuscito a votare ed avrebbe voluto astenersi e che l'onorevole Garagnani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 22.252 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	441
Votanti	432
Astenuti	9
Maggioranza	217
Hanno votato sì	256
Hanno votato no ..	176).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	463
Votanti	455
Astenuti	8
Maggioranza	228
Hanno votato sì	264
Hanno votato no ..	191).

Collegli, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3097 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (Approvato dal Senato) (5303) (ore 20,28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.

Ricordo che nella seduta del 7 ottobre è stata respinta la questione pregiudiziale Michele Ventura n. 1.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 5303)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Blasi, facoltà di svolgere la relazione.

GIANFRANCO BLASI, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge all'ordine del giorno reca la conversione in legge del decreto-legge n. 220 del 2004.

Occorre rilevare che il provvedimento, come risultante dalle modifiche e dalle integrazioni apportate nel corso dell'esame

in prima lettura al Senato, interviene su diversi settori e presenta disposizioni scarsamente omogenee. Si ha, in sostanza, l'impressione che il Senato abbia colto l'occasione del decreto per affrontare diverse problematiche, anche a scapito della coerenza della materia trattata.

Ricordo che la carenza di omogeneità del provvedimento è stata segnalata in particolare dal Comitato per la legislazione, nel parere reso il 6 ottobre scorso. È questo un problema che si pone con una certa frequenza e che deve indurre a svolgere un'attenta riflessione sull'ordinato utilizzo degli strumenti normativi che l'ordinamento mette a disposizione del legislatore.

Più in particolare, venendo al merito delle diverse disposizioni recate dal provvedimento, occorre rilevare in primo luogo che l'articolo 1 autorizza il CNIPA a prorogare al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti a tempo determinato in essere presso il medesimo Centro alla data del 28 maggio 2004. A tal fine si stabilisce che il CNIPA debba provvedere nell'ambito dei propri stanziamenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994 in Piemonte. In particolare, la misura massima del contributo in conto capitale a favore delle imprese, aventi sede nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 1994, viene elevato dal 30 per cento al 75 per cento del danno subito e la relativa autorizzazione di spesa viene aumentata da 300 milioni di lire a 259 mila euro.

Si stabilisce, quindi, che i soggetti indicati possono richiedere la parte residua del contributo agli interessi attraverso corrispondente riduzione della quota capitale del finanziamento. Viene, altresì, previsto che le somme impegnate sui fondi di garanzia, in relazione ai finanziamenti a tasso agevolato che verranno disimpegnati per effetto del rimborso dei finanziamenti stessi, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione dovranno essere

contenuti entro le risorse disponibili nei fondi per il concorso statale al pagamento degli interessi, costituiti presso Mediocredito centrale e Artigiancassa. A tal fine, la norma autorizza Mediocredito centrale a versare ad Artigiancassa, a valere sulle medesime risorse, un importo pari a 27,1 milioni di euro.

Nel corso dell'esame in Commissione sono stati effettuati alcuni approfondimenti su tale articolo. In particolare, sono stati richiesti al Governo chiarimenti in ordine alle disponibilità presenti presso Mediocredito centrale, utilizzabili sia per la copertura dei maggiori oneri connessi all'incremento dei contributi, sia per il versamento che Mediocredito è autorizzato ad elargire. La discussione in sede di Commissione si è soffermata sull'esigenza di una precisa definizione della platea dei beneficiari della norma, anche con riferimento ai profili temporali connessi all'erogazione del contributo. A tal proposito, il rappresentante del Governo, intervenuto durante i lavori della Commissione, ha precisato che le risorse di Mediocredito centrale e di Artigiancassa risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti.

Sulla stessa materia interviene pure l'articolo 3, che reca il differimento dei termini concessi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994.

Signor Presidente, riterrei opportuno sintetizzare la relazione e, nel contempo, chiedere alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale...

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Blasi.

La Presidenza lo consente sulla base dei consueti criteri.

GIANFRANCO BLASI, Relatore. Signor Presidente. L'articolo 1-ter del decreto-legge, introdotto al Senato, fa salve, in deroga al blocco delle assunzioni di cui al comma 53 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998.

L'articolo 1-quinquies, introdotto anch'esso al Senato, dispone la proroga di un

anno dell'attività dell'Alta commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'articolo 2 reca al comma 1 l'interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 168 del 2004. Viene infatti chiarito che l'innalzamento dell'aliquota di imposta dallo 0,25 per cento al 2 per cento, recata dalla ricordata disposizione del decreto-legge n. 168 del 2004, riguarda solo i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto al Senato, prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta dello 0,25 per cento, anche per le operazioni di mutuo relativo all'acquisto di abitazioni poste in essere, ad esempio, da enti, istituzioni, fondi e casse previdenziali.

L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, abroga l'area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici e per ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, compreso l'ENEA, riportando tali figure nell'area contrattuale di comparto per gli enti, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Anche in questo caso, in sede di Commissione è emersa una certa problematicità sulla coerenza della norma.

Sull'articolo 3-ter in Commissione — ed ho concluso, Presidente — vi è stata un'ampia discussione. Riguardo alla riorganizzazione delle funzioni e degli interventi del commissario straordinario della Croce rossa, abbiamo rimandato il dibattito proprio alla discussione generale su questo che è stato il tema più dibattuto in Commissione.

Per il resto, Presidente, rinvio alla relazione scritta che sarà pubblicata in calce al resoconto della seduta odierna (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIOVANNI DELL'ELCE, Sottosegretario di Stato per le attività produttive. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, non approfondirò alcuni punti, che pure riteniamo fondamentali, che costituiscono oggetto dei nostri emendamenti. Qui vorrei rilevare soltanto due note critiche.

La prima è una nota critica di carattere generale nei confronti di un decreto-legge che, ancora una volta, contiene disposizioni disomogenee: si tratta di una critica generale che purtroppo dobbiamo rivolgere continuamente. Il secondo punto, sul quale invece la nostra critica è specifica e molto profonda — lo rilevava ora anche il collega relatore — riguarda l'articolo 3-ter.

Al riguardo, le sottoponiamo, signor Presidente, ancora una volta il tema della necessità di uno stralcio di tale disposizione. Riteniamo, infatti, che l'articolo 3-ter, inserito surrettiziamente al Senato, non dovrebbe essere contemplato in questo decreto-legge, perché esso si limita a dare pieni poteri al commissario della Croce rossa, Scelli, che, da commissario, diventa « padrone » della Croce rossa.

Scelli, ha tra l'altro trascinato la Croce rossa italiana in una spedizione a supporto dell'opera dei militari, determinando la violazione dei principi statuari di neutralità e di indipendenza dell'ente. Occorre, ed è attesa da vent'anni, una seria riforma, che invece diventa surrettiziamente, con questo articolo 3-ter, inserito un po' furtivamente al Senato, una vera e propria controriforma.

Il commissario Scelli esercita con disinvoltura poteri eccezionali che la legge non gli assegna: ha raddoppiato il numero dei dirigenti e dei loro stipendi, ad esempio. Con questo testo si sana la schizofrenia nella maniera peggiore: questo è ciò che tenta di fare il Governo. Si danno a Scelli quei poteri eccezionali che ha esercitato senza averli.

Quindi, noi riteniamo che la norma sia incredibile sul piano ordinamentale ed anche incostituzionale, messa lì alla « chetichella » in un decreto-legge di conversione che disciplina tutt'altra materia: l'in-

formatica nella pubblica amministrazione, gli aiuti agli alluvionati, eccetera.

Figuriamoci! L'articolo 3-ter recita espressamente: « Il commissario straordinario è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003 ». Io credo che non si possa adottare una normativa di questo genere! Addirittura si conferiscono i poteri di fare e disfare, con effetti pure retroattivi, per provvedimenti che invece avrebbero avuto bisogno di essere autorizzati ed approvati secondo le previsioni di legge. Ciò che invece non è avvenuto; e stiamo parlando di ministri, non di autorità indipendenti ed autonome, di controllo o del Parlamento.

Ci chiediamo quali siano i provvedimenti da modificare e l'abbiamo chiesto in Commissione al Governo: ma non siamo riusciti a saperlo! Si tratta di provvedimenti in larga misura clandestini. Noi crediamo che questa sia una norma da stralciare, perché è una vergogna sul piano del procedimento legislativo.

Non siamo — e concludo — del resto, e parliamo di anni, di fronte ad esempi di cristallina trasparenza: tutt'altro, per quanto riguarda la Croce rossa. E del resto, vi sono anche procedimenti in corso, come dimostra la storia recente dell'ente che ci parla di corruzione, di indagini parlamentari, di commissari.

Bisognava, quindi, essere molto attenti e riteniamo che sia una vergogna che, surrettiziamente, sia stato inserito nel decreto-legge un articolo di questa gravità (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza degli onorevoli Pagliarini e Battaglia, iscritti a parlare: s'intende che vi abbiano rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, come è stato già onestamente osservato dal relatore, ci troviamo di fronte a un decreto-legge non organico per ma-

teria — non vi è, infatti, omogeneità di materia — che inoltre non presenta i requisiti di urgenza.

Abbiamo sollevato tali problemi nella questione pregiudiziale presentata: la Camera e il Governo hanno inteso non ascoltarci e la pregiudiziale è stata respinta. Tuttavia, i problemi restano. Alcuni di essi sono stati elencati dal relatore, altri dall'onorevole Russo Spena. Da parte mia, intendo soffermarmi su alcune questioni, a partire da quelle relative all'articolo 1. Ci troviamo di fronte a una proroga, relativa a dipendenti a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2004. Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005, all'articolo 5, comma 4, si proroga il rapporto di lavoro degli stessi dipendenti del CNIPA fino al 31 dicembre 2005. È vero che si tratta di una proposta di legge, ma sarebbero comunque necessarie maggiore chiarezza e organicità, in modo tale che i lavoratori possano programmare la propria vita e che il legislatore possa programmare la spesa, al fine di evitare che si determinino difficoltà e «buchi» nel bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto l'articolo 1-*bis*, che aumenta, come è stato già ricordato, il contributo in conto capitale a favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede in Piemonte e danneggiate dall'alluvione del 1994. Tale contributo passa dal 30 per cento all'importo massimo del 75 per cento. Le risorse disponibili — anche tale aspetto è stato evidenziato nella questione pregiudiziale — sono quelle previste dal decreto-legge n. 691 del 1994. Occorre tuttavia ricordare che la legge finanziaria per il 2004 ha istituito i fondi unici per gli investimenti, in cui sono confluiti i fondi del decreto-legge n. 691 del 1994. Durante l'iter parlamentare, allo stesso fondo sono stati tolti 100 milioni di euro. Infine, con il decreto-legge n. 168 del 2004, il fondo è stato dimezzato: il 50 per cento delle risorse non vi è più, in quanto la manovra ag-

giuntiva volta a contenere il deficit entro il 3 per cento nel 2004 ha fatto man bassa di tale capitolo.

Abbiamo posto al Governo nel corso dell'esame in Commissione, senza ricevere alcuna risposta, alcune questioni. In primo luogo, se vi siano i fondi sufficienti per elevare il contributo dal 30 al 75 per cento. Inoltre, se tali risorse, dal momento che stiamo parlando di eventi del 1994, siano disponibili per tutte le imprese ed a fronte di tutte le domande avanzate, anche per quelle eventualmente già esaminate e/o liquidate. Presenteremo alcune proposte emendative al riguardo, ma sarebbe comunque opportuno che il Governo fornisca in questa sede le risposte che non ha dato in Commissione, chiarendo, soprattutto agli aventi diritto, se vi siano le risorse.

L'articolo 1-*quinquies*, che differisce i termini dell'Alta commissione per il federalismo fiscale (su cui si è tanto strombazzato in questi anni) costituisce un marchingegno messo in piedi da questo Governo e da questa maggioranza per non attuare l'articolo 119 della Costituzione, ossia per parlare di federalismo ma, nei fatti, praticare il più bieco centralismo, sottomettendo le autonomie e gli enti territoriali. Questa commissione viene prorogata ancora per un anno. Il collega Pagliarini ha rinunciato all'intervento in aula ma in Commissione si è battuto su questo aspetto, presentando un emendamento che poi ha ritirato.

Le nostre proposte emendative, invece, restano valide; con esse chiediamo che il Governo metta la commissione nelle condizioni di operare. Abbiamo saputo da autorevoli membri di questa Alta commissione che non procedono nell'esame della materia (quindi non producono alcuna relazione) perché il Governo in sede di conferenza unificata non presenta le proprie proposte. La commissione, quindi, sta lavorando solo sulla base delle proposte dell'UNCCEM, dell'ANCI e dell'UPI. Si tratterebbe invece di conoscere anche la posizione del Governo per poi concordare, concertare una posizione ed una relazione comuni.

Vi è poi l'articolo 3-*bis*; al riguardo mai danno poteva essere cagionato in maniera più puntuale, proprio nel momento in cui tanto si parla di ricerca, di elevare la competitività di questo paese e quindi di compiere uno sforzo per rilanciare la produzione e la competitività del sistema Italia. Sulle conseguenze di questo articolo credo che la maggioranza ed il Governo dovrebbero chiarire la situazione. Lo scorso anno, in sede di esame della legge finanziaria, la maggioranza ed il Governo hanno deciso di inquadrare i ricercatori ed i tecnologi degli enti di ricerca, compreso l'ENEA, nel livello dirigenziale. Adesso, con un emendamento, inserito non si sa come al Senato, gli stessi ricercatori vengono declassati ed inquadrati nella funzione tecnica.

Anzitutto, così facendo si invia un messaggio devastante. Nel momento in cui si parla tanto di ricerca, si penalizzano proprio i ricercatori degli enti di ricerca. E non solo, si crea anche una disparità tra i ricercatori che restano nell'ambito universitario (ancora inquadrati a livello dirigenziale) e quelli che, lavorando negli enti di ricerca, verrebbero declassati e riportati nella fascia dei funzionari. Anche su questo aspetto abbiamo presentato degli emendamenti e attendiamo di conoscere la volontà di Governo e maggioranza.

Vi è, però, in questo provvedimento una « chicca » che abbiamo già evidenziato in Commissione (ed al riguardo voglio essere molto chiaro). Mi riferisco all'articolo 3-*ter*, su cui è intervenuto anche il collega Russo Spina. Sia detto con molta chiarezza: il decreto-legge può tranquillamente essere convertito in legge se ci intenderemo su questo aspetto. Non tolleriamo che in esso venga inserita una materia così oscura e inquietante! Non si sa cosa si sta facendo!

Con una battuta dico che il Parlamento non può comperare il gatto chiuso nel sacco. Ebbene, siamo proprio di fronte ad una situazione simile. Con questo articolo 3-*ter* dovremmo dare l'autorizzazione al commissario straordinario della Croce rossa di sanare, ratificare, modificare e

rendere legittimi tutti gli atti e i provvedimenti che ha emanato dal 1° gennaio 2003 in poi!

Credo che su questa tematica sia necessaria la massima chiarezza. Anzitutto chiediamo al Governo di stralciare questo articolo; al riguardo abbiamo presentato un emendamento soppressivo sul quale chiederemo il voto. Emergono in realtà degli aspetti veramente raccapriccianti, di cui però non farò l'elenco.

Innanzitutto, non siamo riusciti ad avere la copia degli atti che, con questa norma, dovremmo sanare. Dopo tante richieste, anche da parte del presidente della Commissione, abbiamo raccolto alcune informazioni che svelano che stiamo compiendo qualcosa che non dovremmo fare. Infatti, la Ragioneria generale dello Stato, già nel gennaio del 2004, aveva sollevato problemi di legittimità giuridica, economica e finanziaria di questi atti, in modo particolare con riferimento alla riorganizzazione della Croce rossa italiana e all'aumento sostanziale (da diciotto sono passati a quaranta) dei dirigenti. Si istituisce, a livello di dipartimento, l'ufficio di gabinetto del commissario straordinario, con la relativa pleora di impiegati e dirigenti, in un momento in cui sono tagliati i fondi alla spesa corrente, in modo particolare agli enti locali e agli enti territoriali, in materie come la sanità e l'assistenza. Credo che il Parlamento non possa sopportare una situazione del genere. Ritengo che, per il buon andamento dei nostri lavori e per lo svolgimento dell'iter legislativo di questo provvedimento, dovremmo accantonare questa materia.

A metà di quest'anno è stato presentato dal Governo il decreto-legge n. 136 del 2004, concernente disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. All'articolo 2 era stato inserito lo stesso oggetto che oggi è al nostro esame. Con la conversione in legge da parte del Parlamento del decreto-legge presentato dal Governo, è stata soppressa la norma riguardante la sanatoria a scatola chiusa di tutti gli atti prodotti dal commissario della Croce rossa

italiana. Oggi, il Governo ci riprova furtivamente, inserendo l'articolo 3-ter in un decreto-legge che scadrà mercoledì 20 ottobre. Allora, delle due l'una: o tenete alla conversione in legge di questo decreto-legge e, quindi, volete veramente approvare le norme contenute negli altri articoli e le disposizioni che avete inserito in questo provvedimento, oppure, pur di portare a casa qualcosa che non ha alcuna legittimità ed alcuna copertura dal punto di vista della legalità, rischiate di portare a casa nulla.

Rispetto a tali questioni, oltre a quelle riguardanti la chiarezza della copertura delle provvidenze da dare agli alluvionati del Piemonte e alle imprese danneggiate, aspettiamo, anche in sede di discussione sulle linee generali, una risposta da parte del Governo. Naturalmente, la risposta che auspichiamo e sollecitiamo è di provvedere con un altro atto legislativo *ad hoc* a sanare le questioni riguardanti la Croce rossa. Se la Croce rossa italiana e il suo presidente hanno compiuto atti per conto del Governo anche di natura segreta, ciò non ci scandalizza. È importante, tuttavia, che il Governo venga in aula (nella fattispecie i ministri vigilanti, quello della sanità e quello dell'economia e delle finanze) per informarci sugli atti prodotti dal commissario e riferirci se gli stessi necessitano di copertura da parte del Parlamento. Se non si possono fornire spiegazioni in merito a ciò che è deve essere coperto, se ne assume la responsabilità il Governo.

Il Parlamento può anche discutere di questo, perché noi non ci scandalizziamo di niente, nel momento in cui la Croce rossa è in giro per il mondo, anche in teatri di guerra. Però, se coperti da questo alone, che poi non viene chiarito, si vogliono far passare delle clientele e degli sperperi di denaro pubblico, allora su questo credo che né noi dell'opposizione né i parlamentari della maggioranza possiamo starci. E sulla questione — e concludo, Presidente — noi faremo battaglia con tutti i mezzi che abbiamo a disposi-

zione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stradella. Ne ha facoltà.

FRANCESCO STRADELLA. Signor Presidente, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 220 del 2004, approvato dal Senato, contiene disposizioni di varia natura con cui si intendano risolvere determinate questioni di natura tecnico-normativa, nonché taluni problemi di carattere sostanziale, alcuni dei quali anche di elevato livello sociale. Per tali motivi, mi sembra che non si possa assolutamente parlare di « decreto spazzatura », tanto più che nella presente, ma soprattutto nella precedente legislatura, il Parlamento ha già convertito decreti-legge di natura molto più eterogenea (se solo si pensa ai cosiddetti decreti proroga termini). Peraltro il decreto-legge all'esame della Camera non fa altro che dettare disposizioni di buonsenso. Si pensi ad esempio all'articolo 1, che autorizza il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione) a prorogare a tutto il 2004 la validità dei contratti di lavoro in essere presso tale centro, in tal modo limitando un errore materiale compiuto in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2004. O si pensi anche agli articoli 1-ter o 1-quater, che contengono norme per la funzionalità di servizi di supporto alle attività universitarie, o al trattamento del personale docente che svolge servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero o ai dottorati d'italiano. O si pensi ancora all'articolo 3-quinquies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che disciplina l'applicazione dell'IVA e delle imposte di registro ipotecarie e catastali agli apporti di una pluralità di immobili prevalentemente locati e a fondi di investimenti mobiliari chiusi. Mi sembra di poter affermare al riguardo che si tratta di interventi che se si vuole possono anche non essere caratterizzati da particolari elementi di omogeneità; tuttavia essi non rappresentano di certo il primo intervento

di tale natura nella storia parlamentare né tanto meno intervengono su questioni marginali, avendo in contrario il pregio di disporre modifiche e manutenzioni della legislazione vigente che vanno nella direzione della soluzione di problemi e della semplificazione di determinate procedure.

Tale dato emerge, peraltro, con maggiore evidenza se si pone attenzione a due disposizioni di rilievo contenute nel disegno di legge. L'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota di imposta sui mutui, nonché l'articolo 1-*bis*, recante disposizioni in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel novembre 1994. Riguardo al primo dei due problemi osservo che l'articolo 2, comma 1, provvede, attraverso una norma di interpretazione autentica, a definire l'ambito di applicazione oggettiva dell'aumento dell'imposta sostitutiva su alcune operazioni di credito a medio e lungo termine, disposte dall'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004 n. 191.

La norma chiarisce che l'aumento dell'aliquota di imposta del 2 per cento, prevista dal citato articolo 1-*bis*, comma 6, riguarda esclusivamente i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa e relative pertinenze, per i quali il proprietario non possa avvalersi dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa. La disposizione merita certamente una valutazione positiva, essendo finalizzata a chiarire un aspetto non di poco conto per le famiglie italiane, in generale per i cittadini che si indebitano per l'acquisto della propria abitazione. Non sembra quindi opportuno in questa sede fare battaglie di retroguardia sulla pulizia tecnica del provvedimento, se questo deve poi significare far decadere il decreto e rischiare di non convertirlo in legge, con inevitabili conseguenze sui destinatari delle norme.

Analogo ragionamento vale, a maggior ragione, con riferimento all'articolo 1-*bis* del decreto-legge in esame, che dispone in materia di interventi a favore dei soggetti

danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994, introducendo norme di favore per la concessione di contributi finanziari per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi stessi. Si tratta di interventi da lungo tempo attesi dalle popolazioni interessate e che risolvono problemi seri e complessi.

Nonostante ciò, alcune parti politiche, forse «scottate» per non avervi provveduto personalmente ed in tempo utile, stanno criticando il provvedimento in maniera scomposta e — mi sia consentito — anche incomprensibile, tanto più incomprensibile se si pensa che, dopo un esame in sede di Commissione che è risultato pacato ed incentrato su ragionevoli richieste di chiarimenti tecnici al Governo, il dibattito si è invece trasformato in sede di esame di una questione pregiudiziale di costituzionalità in Assemblea, nel corso del quale sono stati avanzati pesanti dubbi in ordine alla copertura finanziaria della disposizione, senza considerare che si tratta esclusivamente di una partita di giro, che opera su fondi tuttora disponibili presso il Mediocredito Spa e che, in caso contrario, sarebbero destinati a rientrare nelle casse dello Stato per essere assegnati a chissà quali altre finalità.

Ma cosa propone di così clamoroso l'articolo 1-*bis*? Tale articolo si limita a disporre l'innalzamento dal 30 al 75 per cento del contributo in conto capitale a favore di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche, aggiornando il valore del limite massimo complessivo a 259 mila euro per ciascuna impresa rispetto all'originario valore, espresso in 300 milioni di vecchie lire.

Ai soggetti destinatari del contributo la quota residua è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento, qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per

inadempimento del rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere, la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale Spa e da Artigiancassa Spa nel periodo di un triennio, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6 dell'articolo in oggetto.

La disposizione in esame prevede, inoltre, una serie di norme finalizzate alla semplificazione delle procedure di carattere finanziario, quale il prolungamento a 15 anni per il pagamento dei mutui da parte delle imprese rilocalizzate. In tale ambito, si segnala altresì che l'VIII Commissione, in sede di espressione del parere sul testo, ha addirittura rilevato l'opportunità di riflettere sul contenuto del comma 3 del citato articolo 1-*bis* del provvedimento, nella parte in cui prevede che le somme disimpegnate a seguito dell'applicazione del comma 2 siano recuperate alle entrate del bilancio dello Stato. Al riguardo, si è infatti segnalata l'esigenza di verificare previamente se tali somme, o parti di esse, siano utilizzabili per la liquidazione dei danni ai privati derivanti dalla stessa alluvione del 1994 non ancora risarciti per mancanza di fondi.

Per tutti questi motivi, appare quanto meno pretestuosa la richiesta di non convertire in legge il decreto-legge in esame, se essa è motivata dalla presunta inesistenza di fondi a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del 1994.

Con riferimento al contestato articolo 3-*ter* del decreto-legge in esame ed alle considerazioni catastrofiche svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, va rilevato che, in relazione al mandato commissariale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2002, confermato con il decreto del 18 aprile 2003 e prorogato con il decreto del 15 ottobre 2003, si è attivata, all'interno della Croce Rossa italiana, una fase di riorganizzazione a livello sia centrale, sia periferico per consentire all'ente di operare in

tempi rapidi, secondo la vocazione istituzionale, in maniera efficiente e razionale.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, detti provvedimenti sono stati trasmessi, corredati da una relazione illustrativa, ai ministeri vigilanti per la necessaria approvazione. I ministeri, pur concordando sull'opportunità e sui contenuti sostanziali dei provvedimenti adottati dal commissario straordinario, si sono trovati nell'impossibilità di approvarli, in quanto alla Croce Rossa, non essendo ancora ente di alto rilievo, non era data la possibilità di prevedere posizioni dirigenziali generali.

Gli stessi ministeri, non contestando né il contenuto, né l'opportunità di detti provvedimenti, considerando anche il notevole impegno profuso dalla Croce Rossa italiana nel tessuto sociale nazionale ed internazionale, hanno subordinato all'elevazione dell'ente la legittimazione dei processi già avviati.

La Croce Rossa ha tempestivamente inoltrato la richiesta di elevazione, che è stata fatta propria dal Ministero della salute e che ha portato, sotto l'egida del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro, all'emanazione del DPCM del 4 giugno 2004. L'articolo in discussione, presentato dal Governo, ha quindi il solo intento di riconoscere la possibilità al commissario straordinario di legittimare gli atti sopra menzionati, già visionati e condivisi nei contenuti dai ministeri vigilanti.

Ne consegue che gli atti di convalida emessi dal commissario straordinario, a seguito dell'approvazione del presente emendamento, saranno soggetti al controllo da parte dei ministeri vigilanti, così come previsto dalla legge n. 70 del 1975, e che gli eventuali atti di modifica, oltre al previsto controllo, produrranno i propri effetti solo dalla data di emanazione.

Si sottolinea che, molte volte, il Ministero della salute, in qualità di ente vigilante, ha sollecitato l'adozione di provvedimenti di legittimazione dell'intero processo e condiviso l'emendamento di cui sopra. I provvedimenti di cui trattasi, va

inoltre detto, non hanno comportato, né comporteranno, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, nel manifestare un orientamento positivo in ordine al testo trasmesso dal Senato, anche in ragione dell'urgenza della sua conversione in legge, ne auspico una rapida approvazione da parte della Camera (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Milana. Ne ha facoltà.

RICCARDO MILANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente, considerata anche l'ora tarda e la dura giornata di lavoro odierna.

Voglio segnalare alcuni aspetti. Tra l'altro, non comprendo da dove il collega che mi ha preceduto evinca una volontà di bloccare fondi per le imprese che hanno subito i danni dell'alluvione in Piemonte.

Noi sosteniamo – e credo che abbiamo il dovere ed il diritto di farlo – la necessità che i decreti-legge non continuino ad essere provvedimenti che iniziano il loro iter in un certo modo ed arrivano alla conclusione dello stesso pieni di modifiche. Essi diventano, cioè, l'*omnibus* che conosciamo e nel quale entra di tutto. Lo dice il titolo, che si riferisce ai contratti, a termine, per il servizio informatico della pubblica amministrazione; lo vediamo nel testo: la disomogeneità di materia è evidente.

Abbiamo anche sostenuto, e continueremo a farlo, che rispetto a tali temi è necessario che i meccanismi di copertura siano precisi e, soprattutto, che vi siano le disponibilità affinché alcune operazioni possano andare in porto. Quando sosteniamo la necessità di aumentare i fondi per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994, sostituendo le parole, contenute nel vecchio decreto, « pari all'30 per cento » con le parole « fino al 75 per cento », ossia che sia aumentata tale disponibilità, ci auguriamo (e vorremmo notizie precise in merito) che vi sia la possibilità che ciò avvenga, affinché non si crei una disparità

rispetto a chi ha già presentato la pratica ed ha ottenuto fino al 30 per cento e vi sia spazio per completare questa operazione fino al 75 per cento.

Noi non siamo contrari, lo ha bene espresso il collega Mariotti. Chiediamo precisazioni in merito e continueremo su ciò a batterci, ma non vogliamo manifestare su questo decreto-legge, sul quale abbiamo però alcune riserve di fondo, una volontà ostruzionistica o di non condivisione. Vi chiediamo di non continuare a produrre decreti disomogenei, a vigilare perché ciò non avvenga. Vi chiediamo di essere chiari sulle coperture.

Vi è poi l'articolo 3-ter, che riguarda la Croce Rossa italiana. Non ci bastano le giustificazioni ed i chiarimenti che ci sono stati forniti finora. Non ci bastano perché non riusciamo a capire per quale motivo, nonostante li abbiamo ripetutamente richiesti nelle Commissioni di merito e in Commissione bilancio, non ci siano stati forniti i documenti necessari a capire di cosa stiamo parlando. Mi riferisco alla previsione per cui il commissario straordinario della Croce Rossa è autorizzato a ratificare o a modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003.

Non vorrei fare paragoni con ciò che avviene negli enti locali: sarebbe assai singolare che una giunta comunale chiedesse una legge per spiegare alcuni atti imperfetti, affinché gli stessi in qualche modo fossero sanati.

Vorremmo, quindi, chiarimenti sui provvedimenti assunti e vorremmo anche capire cosa vuol dire « modificare ». Infatti, modificare tali provvedimenti (si parla di promozioni e di dirigenze) significa anche poterli ampliare. La maglia all'interno della quale sono passati tali provvedimenti, illegittimi ai sensi della legge vigente, diventa ancora più larga.

Allora, al riguardo, ci dovete qualche chiarimento. Cosa è successo alla Croce Rossa italiana nel periodo in cui il commissario Scelli ha adottato questi atti, per sanare i quali bisogna produrre addirittura una legge? Siamo pronti a riconoscere – l'ha detto bene il collega Mariotti

— le necessità e le urgenze che possono essersi verificate in periodi in cui la Croce Rossa ha agito in territori complicati del mondo e dello scenario internazionale. Ma diteci quali sono questi atti! Non vi chiediamo di darci tali atti, se essi non possono essere conosciuti, ma spiegateci cosa stiamo facendo.

È evidente il tentativo di affrontare, in maniera surrettizia, in un decreto-legge che tratta tutt'altra materia, una vicenda così delicata. È evidente che, mentre siamo disponibili a contribuire con alcuni suggerimenti per migliorare il decreto-legge e per la sua approvazione, non siamo disponibili ad accettare la permanenza di questo articolo in assenza degli atti che lo debbono sostenere nel provvedimento stesso.

Chi con ostinazione vuol continuare a mantenere l'articolo 3-ter all'interno del provvedimento si assume la responsabilità delle difficoltà che questo decreto-legge incontrerà lungo l'iter parlamentare a causa della nostra ferma e decisa opposizione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Signor Presidente, ci troviamo davanti all'ennesimo decreto-legge *omnibus*, che tratta materie molto diverse tra di loro, dalla proroga dei contratti di lavoro presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, alle modifiche delle norme per il risarcimento dei soggetti e delle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte nel novembre del 1994, dalle disposizioni per l'utilizzazione della scuola superiore del Formez nell'attività di formazione degli enti locali ad alcune importanti norme, e tante altre materie, alcune delle quali anche condivisibili. Esse, infatti, potrebbero introdurre correttivi nella non perfetta applicazione di alcune leggi. Tuttavia, la cosa più preoccupante riguarda i limiti di informazione e l'attendibilità delle relazioni tecniche e finanziarie di alcune norme non sempre supportate da adeguata documentazione.

Il riferimento è all'articolo 3-ter. Con questo articolo, introdotto dal Senato, si autorizza il commissario straordinario della Croce Rossa italiana a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati a partire dal 1° gennaio 2003. In Commissione affari sociali l'opposizione ha richiesto una documentazione precisa, senza margini di ambiguità, per l'individuazione delle parti delle ordinanze oggetto di possibili cambiamenti.

Questa documentazione è stata fornita in maniera parziale, con notevole ritardo e non in tempo utile per un esame serio da parte dei commissari. Purtuttavia, la maggioranza ha voluto approvare il testo con arroganza.

Ma quali sono gli atti su cui si vuole dare al commissario straordinario, con una legge, il potere di modificare retroattivamente le ordinanze? Insomma, si vuole dare al commissario il potere di sanatoria? Si tratta di alcune ordinanze emanate dal commissario straordinario con una certa disinvoltura, al di fuori delle procedure regolamentari, incidenti sulla struttura organizzativa, la riorganizzazione dell'ente, l'istituzione di un gabinetto del commissario, l'aumento del numero dei dirigenti da diciotto a quaranta e la riduzione dell'organico da 3.300 a 3.233 unità.

Su questo aspetto vogliamo porre alcune domande. Il commissario aveva i poteri per adottare questi provvedimenti? Le ordinanze, essendo state emesse da un ente pubblico non economico ai sensi della legge n. 70 del 1975, hanno avuto l'approvazione degli organi di vigilanza, cioè dei ministri competenti, dal ministro della salute a quello dell'economia e delle finanze? Se hanno avuto la ratifica, perché *a posteriori* si vogliono attribuire poteri di modifica al commissario?

Considerati gli oneri finanziari conseguenti, era opportuno sovraccaricare il bilancio in un momento in cui il Governo, presentando la legge finanziaria, ha chiesto di bloccare ulteriormente le assunzioni e, in materia sociale e sanitaria, ci sono ulteriori tagli? Erano questi i provvedimenti da considerare prioritari? Non era